

<p style="text-align: center;">DISCIPLINA MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL FONDO UNICO TERRITORIALE – BUDGET TERRITORIALE</p>
--

MODALITÀ DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	OPERATIVE	CONSEQUENTI	ALL'ESITO
--	------------------	--------------------	------------------

La deliberazione n. 1593/2012, nel disciplinare la gestione del Fondo Unico Territoriale, ha affermato i seguenti principi:

- a. attribuzione alle Comunità, con il supporto del Servizio Autonomie Locali, dell'attività di coordinamento dell'istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali competenti per materia in ordine ai progetti compresi in ciascun piano, in esito alla quale potranno essere attivate, da parte dei singoli Comuni beneficiari, le successive fasi dell'iter realizzativo di ciascun intervento;
- b. attribuzione alle Comunità di tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento, (concessione monitoraggio termini, utilizzo eventuali economie di spesa, riprogrammazione degli interventi ecc.) sulla base di un'apposita direttiva da adottare d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali competenti per materia sui progetti relativi agli interventi contenuti nei piani territoriali approvati da ciascuna Comunità si dà atto che allo stato attuale che:

- l'istruttoria tecnica è quasi completamente esperita;
- i pareri rilasciati dai Servizi sono stati inviati dal Servizio Autonomie Locali alle Comunità di riferimento e ai singoli Comuni proponenti, al fine di tenerne conto per il proseguo delle fasi progettuali e realizzative e per la definizione della spesa ammissibile a finanziamento.

Le modalità operative conseguenti all'esito dell'istruttoria tecnica in parola possono essere così individuate:

- a) in caso di parere positivo **rilasciato dalla struttura provinciale competente e comunicato nei termini sopra descritti**, il Comune/Ente può dare corso alle successive fasi di progettazione e di predisposizione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo (elaborazione progetto definitivo, raccolta pareri, ecc.);
- b) qualora il parere tecnico contenga indicazioni e/o prescrizioni queste dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali adeguando il progetto a quanto indicato;
- c) nel caso in cui la documentazione inviata non consenta la definizione dell'istruttoria per mancanza di elementi, il Comune/Ente dovrà attivarsi, per il tramite della Comunità come sotto specificato, per l'invio di quanto necessario per il completamento dell'istruttoria stessa;
- d) nel caso in cui il piano di comunità preveda la realizzazione di un lotto funzionale di un'opera inizialmente richiesta nella sua interezza e dall'istruttoria tecnica del progetto generale si sia conclusa con l'espressione di prescrizioni/osservazioni, il Comune dovrà rivedere la progettazione generale recependo tali indicazioni e

procedendo successivamente alla suddivisione in lotti e alla definizione del lotto da realizzare.

Alla Comunità è affidata la funzione di coordinamento delle fasi sopra riportate e in particolare:

- nel caso b) la Comunità dovrà verificare l'adeguamento del progetto alle indicazioni formulate dai Servizi di merito. A tale scopo il Comune, ai fini della concessione del finanziamento, dovrà produrre **alla Comunità** apposita dichiarazione di avvenuto recepimento delle prescrizioni tecniche ricevute.
- nei casi c) e d) la Comunità, di norma, supporta il Comune nel confronto con il Servizio provinciale competente per tipologia di opera al fine di integrare la documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria.

Tenuto conto del periodo di avvio per l'attuazione del budget territoriale ed in relazione alla struttura organizzativa di ciascuna Comunità, le stesse, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, possono demandare in via transitoria la gestione delle fasi c) e d) ai singoli Comuni.

Al fine dell'attuazione della programmazione di ciascuna Comunità, la Provincia può supportare le Comunità medesime attraverso i gruppi tecnici già organizzati in attuazione dell'articolo 1 della L.P. 10/2012, anche in funzione dell'esigenza di coordinare le procedure di appalto.

La Comunità deve inoltre tenere conto, nelle successive fasi di concessione del contributo, della quantificazione della spesa ammissibile derivante dall'attività istruttoria.

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

La nuova logica sottesa al Fondo Unico territoriale ha permesso ai territori di definire, sulla base del fabbisogno emergente, le priorità alle quali destinare le risorse attribuite con il budget territoriale.

Per dare compiuta attuazione al ruolo di coordinamento delle Comunità anche nella fase attuativa di tale programmazione, la disciplina di seguito specificata pone in capo alle Comunità medesime le attività connesse:

- alle successive fasi dell'iter di finanziamento, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, che vengono così organizzate a livello di singolo territorio;
- al monitoraggio dei tempi di realizzazione degli investimenti.

Inoltre, alla Comunità, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, è attribuita la facoltà di riprogrammare gli interventi ovvero di riutilizzare eventuali economie.

FASI DI CONCESSIONE/EROGAZIONE/RENDICONTAZIONE

La Giunta provinciale individua le risorse a copertura dei piani di Comunità già in precedenza adottati a valere sui limiti d'impegno di cui ai capitoli 205850-2013, 205850-2014, 205850-2015 e 205850-2016 del bilancio provinciale, la cui erogazione sarà disposta, tramite il soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m, applicando il tasso di interesse stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 27/2013 pari al 5,5%, secondo le procedure di seguito specificate.

Compete alle Comunità disporre le concessioni amministrative dei singoli finanziamenti secondo le seguenti modalità.

- a) La documentazione necessaria ai fini della concessione del finanziamento, prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004, dovrà essere inviata dai Comuni alla Comunità di riferimento.
- b) Verificata la completezza della documentazione la Comunità adotta il provvedimento di concessione amministrativa del contributo entro il termine **inderogabile del 30/06/2014**.
Qualora tale scadenza non venga rispettata il contributo disposto a favore del Comune/Ente rientra nelle disponibilità del budget territoriale di riferimento.
- c) Con l'adozione del provvedimento di concessione amministrativa la Comunità fissa anche i termini per la realizzazione dell'opera; in particolare devono essere fissati il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori ed il termine di rendicontazione secondo le direttive contenute nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1980/2007 e 163/2008.
- d) E' prevista la possibilità, da parte della Comunità, su richiesta dell'ente beneficiario, di autorizzare la proroga/sospensione dei termini in questione sulla base di quanto definito dai medesimi provvedimenti provinciali citati al precedente punto.

- e) Rimane pertanto in capo alla Comunità tutta l'attività di controllo della realizzazione dell'opera quindi in particolare il monitoraggio dei termini di attuazione.
- f) Predisposto il provvedimento di concessione amministrativa di ogni singolo intervento la Comunità trasmette tempestivamente il medesimo al Servizio Autonomie Locali ai fini della presa d'atto della concessione e conseguente rilevazione contabile a carico del bilancio provinciale in seguito alla quale l'Ente beneficiario ha titolo per accertare il finanziamento nel proprio bilancio. Di conseguenza l'Ente dovrà di norma sostenere le spese di progettazione anticipando l'utilizzo di mezzi propri (quota di autofinanziamento). Qualora ciò non sia possibile, l'Ente potrà anticipare l'accertamento del contributo limitatamente alla quota necessaria per la copertura delle spese di progettazione.
- g) L'erogazione del finanziamento compete al soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m., secondo le modalità che dovranno essere definite con successivo provvedimento.
Nelle more di costituzione di tale soggetto, qualora l'Ente beneficiario documenti un'esigenza di liquidità, l'erogazione avviene tramite Cassa del Trentino S.p.A. secondo le attuali modalità previste dalle deliberazioni n. 589/2010 e n. 830/2011 per i Comuni soggetti al Patto di stabilità.
A tal fine l'Ente dovrà presentare alla Comunità di riferimento apposita dichiarazione supportata dal cronoprogramma dell'intervento, che attesti l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di cassa con altre risorse, fermi restando i vincoli imposti dal Patto di stabilità.
Conseguentemente il Servizio Autonomie Locali, su segnalazione della Comunità, provvederà ad attivare le relative procedure.
- h) La documentazione relativa alla rendicontazione dell'opera, prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004, dovrà essere inviata dal Comune alla Comunità di riferimento che provvederà alla verifica e alla validazione della stessa per l'autorizzazione all'erogazione del saldo del contributo, dandone comunicazione alla Provincia che procederà alla relativa regolazione contabile di cui ai provvedimenti n. 336/2007 e n. 374/2007 e ss.mm..

Il Servizio Autonomie Locali potrà supportare le Comunità nell'impostazione delle attività amministrative di cui al presente paragrafo, anche attraverso la messa a disposizione della documentazione tipo.

Nel caso di interventi realizzati direttamente dalle Comunità la concessione del finanziamento sarà disposta dalla Provincia, tramite il Servizio Autonomie Locali, secondo le attuali disposizioni in essere per il finanziamento degli investimenti a valere sui fondi a domanda previsti dalla normativa in materia di finanza locale, fermo restando il **termine inderogabile del 30/06/2014** per l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione e la contestuale rilevazione contabile a carico del bilancio provinciale, sulla base dei quali le Comunità interessate avranno titolo per l'accertamento delle relative risorse nel proprio bilancio

L'erogazione del finanziamento compete al soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m., secondo le modalità che dovranno essere definite con successivo provvedimento.

Nelle more di costituzione di tale soggetto, qualora l'Ente beneficiario documenti un'esigenza di liquidità, l'erogazione avviene tramite Cassa del Trentino S.p.A. secondo le attuali modalità previste dalle deliberazioni n. 589/2010 e n. 830/2011 per i Comuni soggetti al Patto di stabilità.

A tal fine l'Ente dovrà presentare alla Comunità di riferimento apposita dichiarazione supportata dal cronoprogramma dell'intervento, che attesti l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di cassa con altre risorse, fermi restando i vincoli imposti dal Patto di stabilità.

Conseguentemente il Servizio Autonomie Locali, su segnalazione della Comunità, provvederà ad attivare le relative procedure

DISCIPLINA VARIANTI

Le varianti ai progetti per i quali è stato concesso il finanziamento possono essere adottate nei limiti previsti dall'articolo 51 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Al momento dell'attivazione del soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m. la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, verificherà la coerenza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo con le modalità operative del soggetto medesimo.

RIPROGRAMMAZIONE E UTILIZZO ECONOMIE

Con l'istituzione del budget territoriale è stata demandata alle Comunità di Valle, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, l'individuazione delle opere da inserire nella propria pianificazione territoriale. I piani individuati da ogni territorio sono stati successivamente confermati dalla Giunta provinciale con propri provvedimenti.

In tale ottica, e in applicazione del comma 3.1 dell'art. 16 della L.P. 36/1993, si conviene che è consentita alle Comunità la riprogrammazione degli interventi già individuati a fronte di sopravvenuti fabbisogni del territorio.

RIPROGRAMMAZIONE OPERE PIANO

A seguito di nuove esigenze è data la facoltà di proporre nuove opere purché rientranti nelle tipologie previste dai criteri di ammissione al Fondo unico territoriale di cui alla deliberazione n. 1933/2011 e nell'ambito dell'ammontare del contributo del piano confermato dalla Giunta provinciale. La nuova proposta deve essere approvata con apposito provvedimento della Giunta di Comunità, d'intesa con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci della Comunità stessa, e dovrà essere sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio provinciale di merito.

Ad avvenuta conclusione dell'attività d'istruttoria, la Giunta provinciale con apposito provvedimento darà atto della modifica della programmazione territoriale di Comunità.

UTILIZZO ECONOMIE

In sede d'istruttoria e/o nella fase realizzativa delle varie opere inserite a piano possono generarsi delle economie di spesa, il cui utilizzo è consentito secondo le seguenti disposizioni:

1) *economie emerse a seguito dell'istruttoria tecnica* svolta dalle strutture provinciali competenti che ha rilevato delle rideterminazioni della spesa ammissibile a finanziamento in rapporto a quanto previsto nel piano già approvato dalla Comunità e confermato dalla Giunta provinciale. L'utilizzo di tali economie sarà disciplinato dalla Comunità, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, ferma restando la necessità di rimpinguare in primo luogo il Fondo di riequilibrio, qualora lo stesso sia stato utilizzato in sede di adozione del piano territoriale, destinando le economie eccedenti a nuove opere o a maggiori spese relative a opere già ammesse sulle quali dovrà comunque essere espletata l'istruttoria tecnica prevista dalla disciplina del Fondo Unico Territoriale.

La Comunità dovrà successivamente approvare il piano modificato dandone comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento anche ai fini della determinazione dell'effettivo ammontare delle risorse da mettere a disposizione.

La Giunta provinciale con proprio provvedimento darà conferma della nuova programmazione ed effettuerà le eventuali modifiche sull'ammontare del budget da assegnare.

2) *economie di spesa* generate sul singolo intervento, fatte salve le varianti progettuali adottate ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 26/93 e ss.mm.: spetta alla Comunità disciplinare il relativo utilizzo, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, ferma restando la necessità di rimpinguare in primo luogo il Fondo di riequilibrio, qualora lo stesso sia stato utilizzato in sede di adozione del piano territoriale, destinando le economie eccedenti a nuove opere o a maggiori spese

relative a opere già ammesse sulle quali dovrà comunque essere espletata l'istruttoria tecnica prevista dalla disciplina del Fondo Unico Territoriale.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto riguarda la programmazione del Territorio Valle dell'Adige si conferma quanto già stabilito con precedente deliberazione n. 1593/2012 e quindi nei confronti dei Comuni ad esso appartenenti continua ad applicarsi la disciplina attualmente in essere per il finanziamento degli investimenti a valere sui fondi a domanda previsti dalla normativa in materia di finanza locale, fermo restando il **termine inderogabile del 30/06/2014** per l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione.

Per gli interventi inseriti in tale programmazione l'impegno a carico del bilancio provinciale verrà effettuato con l'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, sulla base del quale i Comuni avranno titolo per l'accertamento delle relative risorse nel proprio bilancio.

L'erogazione del finanziamento compete al soggetto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006 e s.m., secondo le modalità che dovranno essere definite con successivo provvedimento.

Nelle more di costituzione di tale soggetto, qualora l'Ente beneficiario documenti un'esigenza di liquidità, l'erogazione avviene tramite Cassa del Trentino S.p.A. secondo le attuali modalità previste dalle deliberazioni n. 589/2010 e n. 830/2011 per i Comuni soggetti al Patto di stabilità.

A tal fine l'Ente dovrà presentare alla Comunità di riferimento apposita dichiarazione supportata dal cronoprogramma dell'intervento, che attesti l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di cassa con altre risorse, fermi restando i vincoli imposti dal Patto di stabilità.

Conseguentemente il Servizio Autonomie Locali, su segnalazione della Comunità, provvederà ad attivare le relative procedure

Relativamente alle opere la cui documentazione ai fini della concessione del finanziamento, per ragioni di urgenza, è già stata presentata al Servizio Autonomie Locali alla data di adozione del presente provvedimento, ad avvenuto completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il provvedimento di concessione del contributo verrà adottato secondo la disciplina attualmente in essere per il finanziamento degli investimenti a valere sui fondi a domanda previsti dalla normativa in materia di finanza locale e comunicato alla Comunità di riferimento per la gestione delle successive fasi.

L'erogazione compete a Cassa del Trentino S.p.A., secondo le attuali modalità previste dalle deliberazioni n. 589/2010 e n. 830/2011 per i Comuni soggetti al Patto di stabilità, alla quale verranno assegnate le relative risorse.

Le successive fasi di gestione dell'intervento, riferite in particolare al monitoraggio dei termini di realizzazione dell'opera e rendicontazione finale, faranno capo alla Comunità di riferimento.